

STATUTO DI ASSOCIAZIONE
"Nedcommunity Non Executive Directors Community"

ART. 1
COSTITUZIONE

E' costituita l'associazione denominata "**Nedcommunity Non Executive Directors Community**"

L'Associazione ha sede legale in Milano.

L'Associazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "**Nedcommunity**".

L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2
SCOPO

L'Associazione intende promuovere, sostenere e fornire un significativo contributo all'evoluzione della cultura e della pratica del buon governo societario in Italia, specialmente attraverso la valorizzazione del ruolo dei componenti indipendenti degli organi societari di amministrazione e controllo, rafforzandone competenza e autonomia. In tale contesto, l'Associazione intende proporsi come luogo di incontro e di scambio di opinioni ed esperienze attraverso:

- espressione delle linee guida di comportamenti socialmente responsabili;
- condivisione di conoscenze ed esperienze di apprendimento;
- continuo aggiornamento circa le *best practices* professionali e societarie;
- informazioni sulle fonti, consulenza e contatti;
- organizzazione e partecipazione ad eventi.

L'Associazione interagisce con tutti gli organismi, istituzioni ed enti pubblici e privati, nazionali od internazionali, che perseguano finalità analoghe ovvero complementari alle proprie.

ART. 3
ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- d) organizzare corsi di formazione, stage anche internazionali, scambi culturali e attività di ricerca svolte sia attraverso appositi gruppi di lavoro sia esternamente;
- e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;
- f) organizzare convegni, congressi, simposi ed eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi statutari; g) svolgere ogni altra attività idonea ed opportuna per il perseguimento delle proprie finalità.

ART. 4
MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Possono essere Associati quanti siano o siano stati componenti non esecutivi di organi societari di amministrazione o di controllo di almeno una società quotata in mercati regolamentati o di significativa importanza.

Il Consiglio può altresì ammettere quali Associati studiosi o esperti di *Corporate Governance* nella misura massima del quaranta per cento del totale degli Associati.

Sono Associati Benemeriti le persone che:

- si siano impegnate alla permanenza nell'Associazione per almeno un triennio;

- abbiano versato, oltre alla quota annuale, un immediato contributo pari a tre volte la stessa al momento della loro dichiarazione;
- si siano specialmente distinte per il loro contributo alla vita dell'Associazione e/o alla sua missione secondo criteri che dovranno essere predeterminati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si dota di una procedura di ammissione.

La procedura prevede che siano nominati Associati coloro la cui domanda sia stata approvata con la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. La delibera è inappellabile.

La procedura può anche prevedere che la delibera di ammissione sia adottata, a maggioranza, da una speciale Commissione per l'ammissione, composta di cinque membri nominati con la maggioranza dei due terzi dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

La domanda deve essere corredata da un adeguato curriculum vitae.

Sono ammessi come Sostenitori dell'Associazione, pur non entrando a far parte della medesima, le persone fisiche, giuridiche e gli enti od Istituzioni che, condividendo le finalità dell'Associazione, vogliano ad essa contribuire. Il Consiglio Direttivo stabilirà i requisiti e l'attribuzione di tale qualifica, e l'eventuale suddivisione dei Sostenitori per categorie.

ART. 5 RECESSO ED ESCLUSIONE

L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente.

L'esclusione di un Associato è decisa, con facoltà di appello avanti il Collegio dei Saggi, dal Consiglio Direttivo con deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e di conferimenti deliberati dagli organi direttivi dell'Associazione ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- condotta incompatibile con le finalità dell'Associazione.

Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'Associato alla vita associativa.

ART. 6 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- le quote associative versate dagli Associati;
- i proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;
- i contributi liberi offerti tanto da Associati e da Sostenitori quanto da terzi. Tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una destinazione specifica;
- i contributi stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici o Privati.

Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.

Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio Direttivo. Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera la quota di iscrizione e la quota associativa annuale dovuta da ogni Associato e svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto ovvero dall'Assemblea.

ART. 7 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 novembre il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 31 marzo successivo il conto economico per l'esercizio decorso, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, ameno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 8 ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Saggi
- il Segretario Generale.

ART. 9 ASSEMBLEA

9.1 Composizione e competenze

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con l'iscrizione e con i relativi pagamenti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del conto economico e per gli altri adempimenti eventualmente indicati nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- a) la relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
- b) il rendiconto patrimoniale e finanziario dell'esercizio chiuso e riscontrato dal Revisore;
- c) l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;
- d) l'elezione dei componenti il Collegio dei Saggi;
- e) l'elezione del Revisore dei Conti;
- f) nomina di uno o più Presidenti onorari, su proposta del Consiglio;
- g) eventuali altri argomenti che il Consiglio ritenga di sottoporre all'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune.

9.2 Convocazione e quorum

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo. La convocazione avviene a cura del Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, inoltrati con almeno quindici giorni di preavviso. In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli Associati otto giorni prima della data fissata.

Ogni Associato, in regola con l'iscrizione e con i pagamenti, ha diritto ad un voto; sono ammesse le deleghe ma nessun Associato può riceverne più di cinque.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli Associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita qualunque sia la presenza degli Associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta degli Associati presenti, anche per delega.

Per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione è necessario l'intervento, anche per delega, ed il voto favorevole di oltre un terzo degli Associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza, da uno dei Vice Presidenti o, in caso di loro assenza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

Le modalità di voto sono stabilite dal Presidente dell'Assemblea, per quanto non stabilito nell'avviso di convocazione.

ART. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Composizione e convocazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un numero variabile da sette a tredici Associati, compreso il Presidente. L'Assemblea determinerà il numero dei Consiglieri in sede di elezione dei medesimi.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori.

I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili, ma non possono rimanere in carica per più di nove anni negli ultimi dodici anni.

Il consigliere che, in occasione della rielezione per il terzo triennio, sia eletto per la prima volta Presidente, è rieleggibile per una sola volta per un ulteriore mandato triennale.

Il componente del Consiglio Direttivo decade automaticamente in caso di tre assenze consecutive non giustificate.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo può provvedere, sino a concorrenza della metà dei suoi componenti, alla loro sostituzione mediante cooptazione. I soggetti così nominati resteranno in carica sino alla successiva Assemblea. I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del mandato conferito all'intero Consiglio. In caso di cessazione della carica, durante l'esercizio sociale, del Presidente, il Consiglio Direttivo provvede, con la cooptazione, a designare il medesimo, previo consenso del Collegio dei Saggi.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravveda l'opportunità, ovvero su richiesta di tre membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, la convocazione può essere inviata due giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri incaricati; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di partecipare alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti affrontati.

10.2 Procedura

Ogni tre esercizi il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea di determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo per i tre esercizi successivi.

L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo avviene sulla base di liste di candidati presentate da uno o più associati e/o dal Consiglio Direttivo.

L'elezione avviene con il concorso ed il controllo del Collegio dei Saggi come segue:

- a) entro i 10 giorni precedenti la data dell'Assemblea dovranno pervenire al Collegio dei Saggi una o più liste formate da tanti candidati Consiglieri che corrispondano quanto meno al numero dei membri da eleggere nonché un capolista candidato alla Presidenza;
- b) ad ogni lista dovranno essere altresì unite le accettazioni di candidatura di tutti i candidati;
- c) le liste non complete o mancanti delle accettazioni di candidatura sono irricevibili. L'irricevibilità può essere sanata entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di irricevibilità da parte del Collegio dei Saggi al Capolista;
- d) ove le liste fossero più di una, i candidati non potranno presentarsi in più liste;
- e) qualora i candidati di una lista risultassero in numero pari al numero dei membri da eleggere sarà sufficiente votare la lista;
- f) qualora i candidati di una lista risultassero in numero superiore al numero dei membri da eleggere si dovranno indicare le preferenze;
- g) in caso di presentazione di una sola lista, saranno eletti tutti i componenti della lista medesima, fino al completamento dell'organo, e con individuazione del Presidente nella persona del capolista;
- h) ove all'elezione del Consiglio Direttivo concorrano più liste, alla seconda lista più votata che abbia ottenuto non meno del 30% più un voto dei voti validi in proprio o per delega andranno due Consiglieri;
- i) nel caso regolato dalla precedente lettera h) il Consiglio Direttivo sarà composto dai due candidati della seconda lista più votata che abbia ottenuto non meno del 30% più un voto e dai candidati della prima lista più votata, fino a capienza, nell'ordine di presentazione, da cui verrà altresì tratto il Presidente.

10.3 Competenze

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività, potendo istituire uffici o individuare e nominare responsabili per settori di attività, comitati o commissioni.

Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Vice Presidenti che hanno le funzioni di coadiuvare il Presidente nel perseguimento degli scopi statutari.

Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, designa un Direttore Generale, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, designa un Tesoriere e di un Segretario, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo può delegare con propria deliberazione parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo costituito da cinque membri tra cui il Presidente e gli eventuali Vice Presidenti e può anche istituire Commissioni Tecniche per coadiuvare e supportare le attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea la nomina di uno o più Presidenti Onorari.

ART.11 COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è organo consultivo dell'Associazione ed è composto da un numero variabile di membri con un minimo di cinque, oltre al Presidente dell'Associazione che ne è membro di diritto, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo

tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d'interesse dell'Associazione.

Il Comitato scientifico nomina al suo interno un Presidente che provvede alla convocazione delle riunioni, senza obblighi di forma purché con tempi e mezzi idonei di ricezione dell'avviso. Il Comitato scientifico delibera a maggioranza dei presenti.

Il Comitato scientifico svolge una funzione consultiva in merito ai programmi di attività culturali e scientifiche dell'Associazione e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richiama il parere.

I membri del Comitato scientifico durano in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

ART. 12 COLLEGIO DEI SAGGI

12.1 Compiti

L'Associazione si avvale di un organismo denominato "Collegio dei Saggi".

Il Collegio dei Saggi ha la funzione di coadiuvare in modo neutrale ed indipendente l'Associazione, e per essa il suo Consiglio Direttivo, al fine di valutare se i Principi Guida progressivamente indicati dall'Associazione stessa sono rispettati dagli Associati contribuendo così all'evoluzione e dall'efficacia della *Corporate Governance* in Italia.

I Principi Guida sono deliberati dal Consiglio Direttivo, previo parere dello stesso Collegio dei Saggi, e rappresentano le norme di condotta cui devono attenersi gli Associati.

Il Collegio dei Saggi ha altresì funzione consultiva, riferendo direttamente al Consiglio Direttivo proposte e suggerimenti affinché il Consiglio Direttivo adotti eventuali opportuni provvedimenti. In tale ambito il Collegio ha funzioni ex officio, e quindi potrà procedere anche senza iniziativa di parte alcuna secondo i programmi di lavoro che riterrà opportuni.

Il Collegio ha infine il compito di valutare eventuali situazioni di conflitto che dovessero emergere tra gli Associati e l'Associazione sempre relativamente all'osservanza delle norme di condotta contenute nei Principi Guida.

In tale ambito il Collegio potrà esercitare anche funzioni conciliative, riservate al Collegio Arbitrale di cui all'art.16 le funzioni decisorie.

12.2 Funzionamento

Il Collegio dei Saggi è composto da un numero di membri variabile da tre a cinque e ha durata in carica pari al Consiglio Direttivo unitamente al quale è stato nominato dall'Assemblea, con procedura analoga a quella prevista nell'art. 10.1.

Il Collegio deve riunirsi senza indugio al verificarsi di eventuali situazioni problematiche che possano rappresentare premesse a possibili provvedimenti da parte del Consiglio Direttivo circa singoli Associati ed, indipendentemente dalle circostanze sopradescritte, almeno una volta all'anno.

ART. 13 PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.

Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Egli cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegatigli del Consiglio.

In caso d'urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata dal Presidente entro 30 giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra. In caso di assenza o impedimento egli è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero, in caso della nomina di due Vice Presidenti, da uno di essi a rotazione. In assenza di Vice Presidenti è sostituito dal Consigliere presente più anziano di età.

Il Presidente può delegare alcuni dei propri poteri a Vice Presidenti o a Consiglieri, nonché nominare procuratori speciali anche esterni al Consiglio.

ART. 14 REVISORE DEI CONTI

L'Assemblea nomina, scegliendolo tra persone esperte di amministrazione, il Revisore dei Conti, che resta in carica tre esercizi. Il Revisore dei Conti resta comunque in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rieletto.

Il Revisore dei Conti ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul bilancio consuntivo dell'esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 15 SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio Direttivo, anche al proprio esterno, tra persone esperte in materia amministrativa e contabile e resta in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

Il Segretario Generale ricopre la carica di Segretario delle riunioni del Consiglio Direttivo, delle quali redige il verbale, è il responsabile organizzativo/gestionale/amministrativo dell'Associazione, svolge le mansioni delegategli dagli organi direttivi dell'Associazione, collabora con il Presidente nell'esercizio delle funzioni, controlla gli atti e li fa eseguire secondo le linee impartite dagli organi direttivi medesimi.

ART. 16 CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, ove non risolte mediante tentativo di conciliazione che le parti si obbligano a promuovere avanti il Collegio dei Saggi saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, istituito presso la CCAA di Milano, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità rendendo il loro lodo entro trenta giorni dalla nomina del Collegio medesimo. La sede dell'arbitrato sarà quella di Milano.

ART. 17 SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, ad enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 18 NORMA TRANSITORIA

In deroga a quanto previsto dall'articolo 10.1, potranno essere rieletti per un ulteriore triennio anche i Consiglieri uscenti che raggiungerebbero il limite dei nove anni durante il mandato. La presente disposizione cesserà di avere efficacia e si intenderà abrogata a fare data dalla scadenza del Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea degli associati del 20 maggio 2019.